

Prot. n. 104096

Torino, il 04/12/2019

Dr. Flavio Boraso
Direttore generale ASL TO3
aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

Dr Valerio Fabio Alberti
Direttore generale ASL Città di Torino
protocollo@pec.aslcittaditorino.it

Ing. Angelo Robotto
Direttore generale ARPA Piemonte
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

Prof. Silvio Brusaferrò
Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Dr. Angelo Ferrari
Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
izsto@legalmail.it

Oggetto: Protocollo d'intesa per la prosecuzione delle attività del piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione residente nei pressi dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Torino (Programma SPoTT 2). **Invio Protocollo d'Intesa firmato.**

Con la presente si trasmette copia del Protocollo d'Intesa sottoscritto da tutti i contraenti. La convenzione è attiva dal giorno 04/12/2019 corrispondente alla data della firma della Sindaca metropolitana che ha firmato per ultima.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il direttore del Dipartimento ambiente e
vigilanza ambientale
Dott. Guglielmo Filippini
firmato digitalmente

PROTOCOLLO D'INTESA

per la prosecuzione delle attività del piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione residente nei pressi dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Torino (Programma SPoTT 2)

TRA

la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, codice fiscale 01907990012 che di seguito verrà semplicemente denominata "CmT", nella persona del legale rappresentante.

E

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE (ARPA), partita IVA e codice fiscale 07176380017, nella persona del legale rappresentante, di seguito "ARPA".

L'ASL TO3, partita IVA e codice fiscale 09735650013, nella persona del legale rappresentante, di seguito "ASL TO3".

L'ASL CITTA' DI TORINO, partita IVA e codice fiscale 11632570013, del legale rappresentante, di seguito "ASL Città di Torino".

L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ partita IVA 03657731000 e codice fiscale 80211730587, nella persona del legale rappresentante, di seguito "ISS".

L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA partita IVA e codice fiscale 05160100011, nella persona del legale rappresentante, di seguito "IZS".

PREMESSO CHE

Con D.G.P. n. 1317-433230/2006 la Provincia di Torino ha espresso Giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 relativamente all'"Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino", proposto da TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitan) S.p.A., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A alla D.G.P. richiamata.

La prescrizione n. 7 della sezione Monitoraggio dispone che: "Dovrà essere definito un Piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione residente, con messa a disposizione di finanziamenti specifici le cui modalità potranno essere concordate con la Rete regionale dei Servizi di Epidemiologia della Regione Piemonte (di cui alla D.G.R. n 37 – 25948 del 16 novembre 1998) e in particolare con il servizio di epidemiologia ambientale dell'Arpa per gli aspetti di competenza. Tale piano dovrà comprendere almeno le seguenti attività:

- studi panel sulla componente occupazionale (lavoratori dello stabilimento), con sorveglianza regolare sullo stato di salute e sull'andamento dei rischi occupazionali;
- monitoraggio epidemiologico, con questionari e se necessario con rilevazioni biologiche, sulla popolazione residente, con particolare attenzione ai sottogruppi più sensibili (anziani, malati,

bambini), con rilevazioni periodiche nella popolazione esposta e confronto con la media provinciale o regionale;

- sorveglianza degli effetti conosciuti nella popolazione esposta in base alle conoscenze di letteratura, in particolare nell'incidenza tumorale e nelle malformazioni congenite. A tal fine dovrà essere valutata con uno studio pilota l'opportunità di estendere l'areale coperto dal registro tumori ai comuni potenzialmente interessati e l'opportunità, sempre mediante studio pilota, di istituire un registro delle malformazioni congenite, ad oggi inesistente nell'areale di interesse;
- istituzione di modalità trasparenti per la diffusione delle informazioni relative alla salute della popolazione, parallelamente e come integrazione delle informazioni sui livelli di inquinamento ambientali registrati dalle centraline di monitoraggio;
- la stessa prescrizione contenuta nel giudizio di compatibilità ambientale sopra richiamato prevede che finanziamenti specifici per la realizzazione del Piano vengano messi a disposizione da TRM S.p.A. quale soggetto autorizzato;

Con D.G.P. n. 236-14962/2013 la Provincia di Torino ha approvato un primo accordo con TRM ai fini del reperimento dei finanziamenti necessari per la realizzazione di un Piano di Sorveglianza Sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione residente relativamente all'“Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino” – Stralcio Prima annualità 2013-2014; successivamente le Parti hanno sottoscritto l'Accordo in parola;

Con D.G.P. n. 237-14966/2013 la Provincia di Torino ha approvato il Protocollo di Intesa con gli Enti attuatori del Piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione residente relativamente all'“Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino” – Stralcio prima annualità 2013-2014, successivamente sottoscritto dalle Parti;

Con D.G.P. n. 408-18414/2014 la Provincia di Torino ha approvato un secondo accordo con TRM ai fini del reperimento dei finanziamenti necessari per la realizzazione di un Piano di Sorveglianza Sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione residente relativamente all'“Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino” – Secondo stralcio annualità 2014-2018; successivamente le Parti hanno sottoscritto l'Accordo in parola;

Con D.G.P. n. 409-18423/2014 la Provincia di Torino ha approvato il Protocollo di Intesa definitivo con gli Enti attuatori del Piano di Sorveglianza Sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione residente relativamente all'“Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino” – Successivamente sottoscritto dalle Parti;

CONSIDERATO CHE

Relativamente alle linee di attività messe in campo dal piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione residente nei pressi dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Torino (SPoTT 1) nell'arco temporale compreso tra il 2013 e il 2019:

- si sono effettuati tre step di biomonitoraggio previsti per i residenti attorno all'area di ricaduta delle emissioni del termovalorizzatore (confrontati con un gruppo di controllo) e per gli allevatori a giugno 2013, giugno 2014, giugno 2016;
- è stato realizzato lo studio epidemiologico sugli effetti a breve termine sulla salute dei residenti intorno all'impianto di termovalorizzazione;
- sono iniziati, e sono tutt'ora in corso, la raccolta e l'aggiornamento periodico di informazioni anagrafiche, lavorative e di salute (infortuni e malattie professionali) degli addetti al

termovalorizzatore; analogamente ai residenti, sono state effettuate tre fasi di prelievi previste per il biomonitoraggio dei dipendenti TRM (prima dell'inizio della loro attività professionale all'impianto, dopo un anno e dopo tre anni dall'assunzione); è stata effettuata una fase di biomonitoraggio dei dipendenti di alcune imprese in appalto di primo o secondo livello impegnate presso i locali a maggior esposizione potenziale a inquinanti;

- sono state eseguite indagini ambientali di monitoraggio della salute dei lavoratori nel quinquennio 2013-18 con campagne effettuate nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
- sono stati individuati all'interno del sistema informativo delle anagrafiche aziendali Arvet gli allevatori operanti nell'area di studio da coinvolgere nelle attività di biomonitoraggio. Il sottogruppo appartenente a questa categoria professionale rappresenta il segmento di popolazione potenzialmente più esposta ai contaminanti organici persistenti (come le diossine) attraverso il consumo di alimenti di origine animale prodotti localmente. I criteri di inclusione, infatti, hanno previsto il reclutamento di quelle aziende i cui animali sono fatti pascolare o vengono alimentati con foraggi direttamente sfalciati in zone limitrofe al termovalorizzatore; ciascuno degli allevatori è stato inserito in una campagna informativa per aumentare la consapevolezza dei problemi connessi alla contaminazione chimica delle catene alimentari. I sopralluoghi sono serviti anche a distribuire un manuale di buone pratiche per la prevenzione dell'esposizione degli animali allevati a sorgenti di microinquinanti;
- è stata curata, e progressivamente implementata, l'attività di comunicazione rivolta sia al mondo scientifico sia agli amministratori e alla cittadinanza; inoltre sono stati redatti 10 Report che riportano nei dettagli i metodi utilizzati, i risultati delle analisi e una particolareggiata discussione sugli stessi.

Una rilevante parte delle attività previste nel Piano, in particolare quelle rivolte ad attività di biomonitoraggio umano, rappresenta una iniziativa all'avanguardia sull'intero territorio nazionale e a livello europeo, volta alla tutela della salute dei cittadini in attenta applicazione del principio di precauzione, e al fine di garantire la realizzazione di un progetto innovativo, esaustivo e completo, i cui benefici si riflettono sull'intero territorio provinciale proprio per il rilievo assunto dall'iniziativa medesima;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

In base ai risultati ottenuti dal Programma SPoTT 1, il Gruppo di Lavoro, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico consultato negli incontri del 28/02/2017, del 22/06/2017 e del 01/02/2019, ritiene che sia utile mantenere un'attività di monitoraggio sui cittadini residenti intorno all'impianto, al fine di continuare a valutare la presenza di effetti avversi sulla salute dell'inquinamento ambientale nelle aree circostanti il termovalorizzatore di Torino e fornire indicazioni per la prevenzione;

Con nota ns. prot. n. 42763 del 16/05/2019 è stata trasmessa alla CmT la sintesi generale della prosecuzione del piano di sorveglianza sanitaria (Programma SPoTT 2).

Il Comitato Locale di Controllo sul Termovalorizzatore di Torino nella seduta del 04/07/2019 si è espresso favorevolmente sulla necessità di proseguire le attività di sorveglianza sanitaria previste nel programma SPoTT 2.

Con nota del 26/08/19, prot. TR000559-2019-P (ns. prot. n. 71881/RA4 del 26/08/19) TRM S.p.A. comunicava la propria disponibilità a sostenere finanziariamente la prosecuzione del Piano di sorveglianza sanitaria (SPoTT 2).

Con Decreto del Consigliere Delegato della Città metropolitana di Torino n. 358-9520/19 del 25/09/2019 è stato approvato lo schema di accordo fra la Città metropolitana di Torino e TRM S.p.A. per il reperimento dei fondi necessari.

RITENUTO QUINDI

Necessario procedere all'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa fra Città metropolitana di Torino, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA), ASL TO3, ASL Città di Torino, Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS), per la prosecuzione delle attività del piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione residente nei pressi dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Torino (Programma SPoTT 2)

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante della presente Intesa e si intendono integralmente richiamate.

Art. 1 - Finalità e contenuti del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo è finalizzato a condividere gli obiettivi, i contenuti e le modalità realizzative della prosecuzione delle attività del piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione residente nei pressi dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Torino (Programma SPoTT 2), così come definito e dettagliato nella Sintesi Generale allegata al presente Protocollo quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Le attività specifiche di attuazione del Piano medesimo verranno progressivamente e successivamente definite ed approvate attraverso il meccanismo stabilito ai successivi art. 2 e 6, a seguito dell'approvazione del Protocollo definitivo fra i soggetti attuatori.

Gli Enti pubblici chiamati a realizzare le attività di cui al presente Protocollo d'Intesa –e sottoscrittori dello stesso, perseguono, attraverso la loro adesione, interessi comuni in relazione alla specificità delle finalità e funzioni d'istituto di ciascuno, per l'esclusivo perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. In tal senso, gli importi che verranno erogati alle Parti nell'ambito del presente Protocollo ai sensi dell'art. 6 per la realizzazione delle attività del Piano in parola, calcolati in modo da coprire esclusivamente le spese sostenute ai fini della realizzazione del Protocollo stesso, quale mero rimborso delle medesime, in quanto finanziamento a soggetto pubblico per l'esecuzione di compiti istituzionali per il perseguimento di obiettivi e finalità di carattere esclusivamente pubblico, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

In ogni caso, in considerazione della circostanza che il Piano di sorveglianza sanitaria ha anche finalità di profilassi nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia, con conseguente finalità diagnostica, e che la Città Metropolitana, nell'ambito dello stesso, ha un ruolo di coordinamento per assicurare che la prescrizione autorizzativa in parola venga attuata nel migliore dei modi, tutti i corrispettivi attribuiti ai soggetti pubblici attuatori delle attività di cui al Piano medesimo risultano, comunque, esenti IVA ai sensi dell'art. 10, punto 18, del DPR n. 633/72 citato, che prevede l'esenzione proprio per quelle prestazioni mediche dirette alla diagnosi.

Sul punto, si dà atto fin d'ora che, qualora intervengano modifiche normative e o regolamentari dalle quali derivi che l'attività in parola è soggetta ad IVA, la stessa sarà a carico di TRM.

Art. 2 - Coordinamento e responsabili

I Responsabili delle attività previste in capo ai singoli Enti sono individuati nei seguenti soggetti:

- per l'ARPA
 - ✓ SS Epidemiologia Ambientale, la dott.ssa Cristiana Ivaldi;
 - ✓ Laboratorio Specialistico del Nord Ovest (Grugliasco), il dott. Marco Fontana;
 - ✓ Rischi Naturali e Ambientali, la dott.ssa Roberta De Maria;
 - ✓ Dipartimento Territoriale Nord Ovest, il dott. Carlo Bussi;
- per l'ASL TO 3
 - ✓ SC a DU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, la dott.ssa Antonella Bena;
 - ✓ SC Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il dott. Enrico Procopio;
- per l'ASL CITTA' DI TORINO Dipartimento della Prevenzione, S.C. Igiene e Sanità Pubblica, il dott. Giuseppe Salamina;
- per l'Istituto Superiore di Sanità ISS U.O. Esposizione Umana a Contaminanti Ambientali - Dipartimento Ambiente e Salute, la dott.ssa Beatrice Bocca (analisi metalli) e la dott.ssa Anna Laura Iamiceli (analisi inquinanti organici);
- per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta IZS, il dott. Giuseppe RU;

I soggetti sopra richiamati formano nell'insieme il Gruppo di Lavoro (GdL), il cui Coordinatore e Responsabile è la dott.ssa Cristiana Ivaldi.

Il coordinatore del GdL indice le riunioni del Gruppo e ne redige l'ordine del giorno, cura la verbalizzazione delle sedute, cura i rapporti del GdL con il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'Art. 3, con la Città Metropolitana e con il CLC, verifica ed eventualmente sollecita l'attuazione delle attività decise dal Gruppo di Lavoro, rappresenta il GdL nei rapporti con l'esterno.

Il Gruppo di lavoro discute collegialmente sulle attività da svolgersi; fermo che ciascun Ente ha la responsabilità delle proprie attività di cui alla presente Intesa, il coordinatore sintetizza le decisioni finali e valuta quali dubbi o decisioni controverse riportare al CTS.

I Responsabili delle singole attività, come sopra individuati, dovranno comunque garantire la realizzazione delle attività, previste dal Piano di sorveglianza, sia per quanto concerne la parte di propria esclusiva competenza, sia per quanto concerne le azioni da realizzare in stretto coordinamento con gli altri Enti sottoscrittori dell'Intesa.

Il coordinatore del GdL alle scadenze di erogazione delle tranche del finanziamento di cui al successivo art. 6, predispone in collaborazione con gli Enti sottoscrittori le relazioni di attività intermedie e finale e le trasmette a Città Metropolitana.

Il GdL valuta periodicamente l'andamento delle attività previste ai fini della realizzazione del Piano di sorveglianza e individua progressivamente le ulteriori attività specifiche di attuazione e di comunicazione del Piano medesimo necessarie per il completamento delle azioni, inserendole in un programma e sottoponendo lo stesso al CTS di cui al successivo articolo per la validazione.

La Città Metropolitana partecipa al GdL in qualità di soggetto garante della ottemperanza alla prescrizione autorizzativa citata in premessa; il soggetto individuato è il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale.

Le parti si impegnano a comunicare a tutte le Parti della presente Intesa l'eventuale nomina di differenti Responsabili del presente accordo in sostituzione di quelli sopra individuati.

Art. 3 - Comitato tecnico scientifico

Il CTS ha compiti di supervisione e validazione delle attività del presente Protocollo per tutta la durata dello stesso.

Il Comitato Tecnico Scientifico, sopra richiamato, sarà composto da tre membri di comprovata esperienza a livello nazionale in materia di epidemiologia ambientale, tossicologia, biomonitoraggio umano, valutazione degli effetti sulla salute e sarà nominato con apposito atto dalla Città metropolitana di Torino.

Le attività oggetto del presente accordo sono sottoposte alla valutazione del CTS.

I Componenti del CTS prendono parte ai lavori del Comitato medesimo a titolo gratuito; è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione il cui costo è in capo alla Città Metropolitana di Torino che provvederà alla copertura mediante il finanziamento di TRM.

Nei verbali delle sedute del Comitato si darà atto degli argomenti discussi e delle decisioni assunte; il Comitato provvederà progressivamente alla validazione del progetto complessivo e delle singole attività previste, anche ai fini di cui al precedente art. 2, nonché alla supervisione della documentazione prodotta, dei resoconti sulle attività svolte, e delle valutazioni scientifiche sui risultati. I documenti validati verranno allegati ai rispettivi resoconti e resi pubblici contestualmente ad essi secondo le modalità previste al successivo Art. 9.

Art. 4 - Durata

Il presente Protocollo ha durata fino al 31/12/2023. Tale scadenza potrà essere prorogata, per particolari esigenze che potranno emergere prima della scadenza medesima, con il consenso unanime degli Enti sottoscrittori.

Art. 5 - Impegni

Le parti unitamente si impegnano ai fini della realizzazione del piano di sorveglianza sanitaria, così come definito all'art. 1, nell'area circostante al Termovalorizzatore del Gerbido. Tutti i soggetti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo.

In particolare:

la Città metropolitana di Torino:

- mette a disposizione del gruppo di lavoro e del CTS tutte le competenze tecniche necessarie relative agli aspetti tecnici, autorizzativi e di valutazione ambientale dell'impianto;
- provvede ad erogare ad ARPA, ad ASL TO3, ASL Città di Torino, ISS e a IZS i finanziamenti stanziati da TRM necessari alla copertura dei costi per le attività previste nell'Allegato A al presente protocollo. La somma complessiva e la relativa ripartizione nei confronti dei singoli Enti è definita al successivo articolo 6.

l'ARPA, l'ASL TO3, l'ASL Città di Torino, l'ISS e l'IZS:

- ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono alla puntuale e tempestiva realizzazione delle attività così come previste nell'articolazione del Piano individuata nell'Allegato al presente Protocollo e nei successivi atti di attuazione secondo il meccanismo di cui all'art. 1;
- presentano alle scadenze di cui al successivo art. 6 rendicontazioni intermedie delle spese sostenute;

- presentano alla scadenza del Piano la rendicontazione economica complessiva delle spese sostenute con presentazione delle fatture quietanzate e altra documentazione comprovante la spesa sostenuta.

Art. 6 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

La Città Metropolitana, per il pagamento delle somme necessarie alla realizzazione dell'intero Piano di sorveglianza, utilizza esclusivamente il contributo finanziario che le viene a tale fine assegnato da TRM.

Il costo complessivo è previsto in € =1.633.515,56=, salva ulteriore integrazione che potrà essere richiesta a TRM sulla base dell'andamento delle attività specifiche di attuazione del Piano medesimo che verranno progressivamente e successivamente definite ed approvate attraverso il meccanismo stabilito all'art. 1 e richiamato all'art. 2.

L'importo complessivo, sulla base delle specifiche attività effettuate da ciascun Ente (così come dettagliato nell'Allegato "Sintesi generale") salvo l'ulteriore integrazione che potrà essere richiesta a TRM di cui al precedente paragrafo, risulta così ripartito:

- ad ARPA PIEMONTE: € 550.130,00
- ad ASL TO3: € 360.430,00
- ad ASL Città di Torino - Dipartimento della Prevenzione, Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica: € 212.010,56
- ad Istituto Superiore di Sanità ISS - U.O. Esposizione Umana a Contaminanti Ambientali - Dipartimento Ambiente e Salute: € 342.545,00
- ad Istituto Zooprofilattico Sperim. Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta IZS: € 168.400,00

L'erogazione del finanziamento avverrà annualmente – subordinatamente alla liquidazione da parte di TRM delle somme necessarie e a seguito dell'approvazione del Bilancio consuntivo della CmT e conseguente riattribuzione dell'avanzo del finanziamento - in quattro quote di acconto e una a saldo alle scadenze e per gli importi di seguito indicati:

- ad ARPA Piemonte € 550.130,00
 - ✓ 1 tranche decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di intesa: € 82.519,50
 - ✓ 2 tranche decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione: € 110.026,00
 - ✓ 3 tranche decorsi 24 mesi dalla sottoscrizione: € 137.532,50
 - ✓ 4 tranche decorsi 36 mesi dalla sottoscrizione: € 165.039,00
 - ✓ Saldo decorsi 48 mesi dalla sottoscrizione a conclusione delle attività: € 55.013,00
- ad ASL TO3 € 360.430,00:
 - ✓ 1 tranche decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di intesa: € 54.064,50
 - ✓ 2 tranche decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione: € 87.772,00
 - ✓ 3 tranche decorsi 24 mesi dalla sottoscrizione: € 90.107,50
 - ✓ 4 tranche decorsi 36 mesi dalla sottoscrizione: € 92.443,00
 - ✓ Saldo decorsi 48 mesi dalla sottoscrizione a conclusione delle attività: € 36.043,00
- ad ASL Città di Torino Dipartimento della Prevenzione, Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica: € 212.010,56 di cui:
 - ✓ 1 tranche decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di intesa: € 31.801,58
 - ✓ 2 tranche decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione: € 84.804,22
 - ✓ 3 tranche decorsi 24 mesi dalla sottoscrizione: € 53.002,64
 - ✓ 4 tranche decorsi 36 mesi dalla sottoscrizione: € 21.201,06

- ✓ Saldo decorsi 48 mesi dalla sottoscrizione a conclusione delle attività: € 21.201,06
- ad Istituto Superiore di Sanità ISS U.O. Esposizione Umana a Contaminanti Ambientali - Dipartimento Ambiente e Salute: € 342.545,00 di cui
 - ✓ 1 tranche decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di intesa: € 51.381,75
 - ✓ 2 tranche decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione: € 68.509,00
 - ✓ 3 tranche decorsi 24 mesi dalla sottoscrizione: € 85.636,25
 - ✓ 4 tranche decorsi 36 mesi dalla sottoscrizione: € 102.763,50
 - ✓ Saldo decorsi 48 mesi dalla sottoscrizione a conclusione delle attività: € 34.254,50
- all'Istituto Zooprofilattico Sperim. Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta IZS: € 168.400,00 di cui:
 - ✓ 1 tranche decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di intesa: € 25.260,00
 - ✓ 2 tranche: decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione: € 33.680,00
 - ✓ 3 tranche: decorsi 24 mesi dalla sottoscrizione: € 42.100,00
 - ✓ 4 tranche: decorsi 36 mesi dalla sottoscrizione: € 50.520,00
 - ✓ Saldo: decorsi 48 mesi dalla sottoscrizione a conclusione delle attività: € 16.840,00

Per l'erogazione della seconda, terza e quarta tranche di acconto il coordinatore del GdL presenterà alla Città metropolitana di Torino uno stato di avanzamento delle attività; ciascun ente partner trasmetterà una rendicontazione economica delle spese sostenute a 12, 24 e 36 mesi, secondo quanto disposto dall'art. 5.

Per l'erogazione del saldo, a chiusura del Piano medesimo, il coordinatore del GdL presenterà alla Città metropolitana di Torino entro 60 giorni dalla scadenza delle attività, la relazione scientifica conclusiva delle attività svolte nel periodo di durata del progetto; ogni ente partner trasmetterà una rendicontazione economica complessiva delle spese sostenute con presentazione delle fatture quietanzate e altra documentazione comprovante la spesa sostenuta, così come previsto dall'art. 5. L'erogazione delle quote spettanti ai singoli Enti attuatori avverrà sulla base delle scadenze previste, previo versamento da parte di TRM delle somme predette, secondo quanto stabilito dal presente articolo, e subordinatamente alla verifica della disponibilità delle giacenze di cassa presso la Città metropolitana di Torino.

Il finanziamento in parola potrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente Protocollo o di eventuali proroghe e per le spese riguardanti la realizzazione delle attività previste.

Ai fini dell'efficacia del progetto per la realizzazione del Piano di sorveglianza saranno possibili alcuni minimi scostamenti di costi, fermo l'importo complessivo, in capo ai singoli soggetti attuatori, per modificazioni delle attività, previa, in ogni caso, comunicazione alla Città metropolitana di Torino da parte del coordinatore responsabile del progetto.

Art. 7 - Tutela della riservatezza

Ciascuna parte, in quanto titolare del trattamento dei dati personali di sua competenza, provvederà agli adempimenti previsti dal Regolamento europeo 2016/679 e dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

La comunicazione fra le Parti dei dati personali di natura particolare indispensabili per gli scopi del presente accordo dovrà essere effettuata mediante tecniche di cifratura e tracciatura adeguate, al fine di impedire il riconoscimento degli interessati a persone diverse dagli incaricati del trattamento, così come definito nei singoli protocolli tecnico operativi.

La diffusione dei dati con qualsiasi mezzo sarà possibile esclusivamente in forma aggregata, così da impedire a chiunque il riconoscimento, anche indiretto, di singoli soggetti.

Art. 8 - Proprietà dei risultati

La titolarità dei risultati del presente accordo spetta congiuntamente agli Enti sottoscrittori, fermi restando i diritti morali spettanti a ciascuna parte e ai singoli soggetti, di essere riconosciuti autore o inventori ai sensi della vigente normativa sul Diritto d'autore.

Le Parti potranno utilizzare i risultati per propri scopi scientifici, didattici e istituzionali.

Art. 9 - Comunicazione e divulgazione dei risultati

Nell'ambito della linea di attività 10 – comunicazione e divulgazione scientifica, il piano di comunicazione del programma SPoTT2 dovrà essere coordinato con le azioni del Comitato Locale di Controllo sull'Inceneritore di Torino, e presentato al medesimo entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo.

I risultati parziali e finali delle diverse linee di attività dello studio verranno presentati al Comitato Locale di Controllo sull'Inceneritore di Torino prima di ogni eventuale pubblicazione e diffusione.

Tutti i report sia intermedi che finali, previsti nelle diverse linee di attività, saranno accompagnati da una sintesi non tecnica al fine di aumentare la fruibilità delle informazioni.

Art. 10 - Foro Competente

Le parti concordano che in caso di controversie è competente il Foro di Torino.

Art. 11 - Registrazione e spese

Il presente accordo composto di n. 11 articoli è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, titolo 1 – art. 5.

Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Torino,.....

CITTÀ METROPOLITANA

ARPA

ASL CITTA' DI TORINO

ASL TO3

IZS

ISS

Oggetto: Protocollo d'intesa per la prosecuzione delle attività del piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione residente nei pressi dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Torino (Programma SPoTT 2). Invio Protocollo d'Intesa firmato.

Alcuni allegati al presente messaggio potrebbero essere documenti firmati digitalmente riconoscibili dal suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consigliano le seguenti opzioni:

- scaricare un software gratuito in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 (per maggiori informazioni consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale;
- salvare l'allegato in questione sul proprio pc; accedere ad un sito pubblico che consenta la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente (ad esempio, sito del Consiglio Nazionale del Notariato).